

**CONVENZIONE EX ART. 30 DLGS 267/2000 PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI,
BENI E SERVIZI (art. 62, comma 9 D.lgs. 36/2023)**

L'anno duemilaventisei (2026), nel giorno di apposizione dell'ultima firma da parte dei sottoscrittori, trattandosi di firme non contestuali

TRA

Il Comune di San Miniato con sede legale in Via Vittime del Duomo, n. 8 - C.F. 82000250504 e P. IVA 00198540502, legalmente rappresentato dal Sig. Simone Giglioli nato a San Miniato (PI) il 18/11/1978, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno con sede legale in via Guicciardini n. 61 C.F. 82000270502 e P. IVA 00360290506, legalmente rappresentato dalla Sig.ra Linda Vanni nata a Pontedera (PI) il 03/11/1980, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che con le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive:

- n. 47 del 28.07.2015 del Comune di San Miniato;
- n. 41 del 20.07.2015 del Comune di Santa Croce sull'Arno;
- n. 46 del 27.07.2015 del Comune di Castelfranco di Sotto;
- n. 77 del 03.08.2015 del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

i rispettivi Comuni hanno deliberato la gestione associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture attraverso la

sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 avente una durata di 12 mesi con eventuale proroga a seguito di apposita deliberazione consiliare di ciascun Comune aderente, ferma restando la sua prosecuzione naturale per ulteriori sei mesi ove non diversamente disposto;

- che con le seguenti deliberazioni consiliari, tutte dichiarate immediatamente eseguibili:

- n. 45 del 29.06.2020 del Comune di San Miniato;
- n. 26 del 20.07.2020 del Comune di Santa Croce sull'Arno;
- n. 23 del 04.08.2020 del Comune di Castelfranco di Sotto;
- n. 56 del 31.08.2020 del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

veniva stabilito di proseguire la gestione associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, approvando il relativo schema di convenzione avente scadenza il 30.06.2022, salvo eventuale proroga a seguito di apposita deliberazione Consiliare di ciascun Comune aderente, ferma restando la sua prosecuzione naturale per ulteriori sei mesi ove non diversamente disposto;

- che con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 86 del 30.12.2022 del Comune di San Miniato;
- n. 94 del 29.12.2022 del Comune di Santa Croce sull'Arno;
- n. 73 del 22.12.2022 del Comune di Castelfranco di Sotto;
- n. 66 del 29.12.2022 del Comune di Montopoli in Val d'Arno,

tutte dichiarate immediatamente eseguibili, i rispettivi Comuni hanno stabilito di proseguire la gestione associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture sino al 30 giugno 2025;

- che con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 55 del 26.06.2025 del Comune di San Miniato;
- n. 46 dell'11.09.2025 del Comune di Santa Croce sull'Arno;
- n. 36 del 12.09.2025 del Comune di Castelfranco di Sotto;
- n. 35 del 26.07.2025 del Comune di Montopoli in Val d'Arno,

veniva stabilito di proseguire la gestione associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, approvando il relativo schema di convenzione avente scadenza il 31.12.2029;

- che con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 07 del 10.02.2026 del Comune di Castelfranco di Sotto;
- n. 14 del 19.02.2026 del Comune di Santa Croce sull'Arno;

veniva revocata la volontà di aderire alla gestione in forma associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, svolte dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno alla quale detti Enti avevano aderito con le richiamate precedenti deliberazioni;

- che con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 15 del 19/03/2026 del Comune di San Miniato;
- n. 13 del 13/04/2026 del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

veniva confermata la volontà di proseguire nella gestione in forma associata delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, svolte dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno e veniva approvato lo schema della presente convenzione;

- che l'art. 62 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e

di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;

- che l'art.62 c. 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;

- che l'art. 63 c. 1 D.Lgs. 36/2023 prevede che sia istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 del citato D. Lgs. consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

- che l'art. 63 c.2 D.lgs. 36/2023 prevede che la qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro (SF3) e per lavori fino a 1 milione di euro (L3);

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro (SF2) e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 D.Lgs. 36/2023 (€ 5.382.000) (L2);

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo

(SF1/L1).

- che il D.lgs. 267/2000, al Capo V (del Titolo II della Parte I), intitolato “Forme associative” prevede, all’art. 30, come prima forma associativa, le convenzioni “... al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- che la convenzione per la gestione associata risulta un modello di organizzazione in grado di conciliare i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente;
- che l’art. 30 comma 4 D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere (oltre alla costituzione di un ufficio comune) la delega di funzioni da parte degli Enti firmatari a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che il medesimo articolo disciplina il contenuto minimo delle convenzioni per le gestioni associate;
- che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa convenzione.
2. Gli Enti convenzionati hanno approvato, nei rispettivi organi deliberativi, questa convenzione e precisamente:
 - Comune di San Miniato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 19/03/2026, esecutiva;

- Comune di Montopoli in Val d'Arno con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/04/2026, esecutiva.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini di una migliore comprensione di questa convenzione, si forniscono le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti:** il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- **Contratti pubblici:** contratti di appalto e di concessione di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi, forniture, ovvero concorsi di progettazione.
- **Convenzione:** accordo tra due o più amministrazioni pubbliche volto a definire una disciplina coordinata per lo svolgimento, in collaborazione, di funzioni o servizi determinati, di interesse comune.
- **Convenzione con delega:** convenzione che ha, tra i propri contenuti il conferimento, da parte degli Enti partecipanti a favore di uno di essi, del potere di operare in nome e per conto dei deleganti, nello svolgimento delle attività convenzionate.
- **Centrale di Committenza – Ufficio comune:** l'ufficio comune istituito ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la presente convenzione, incardinato organizzativamente presso il Comune di San Miniato, che:
 - aggiudica appalti o conclude accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti istituito presso l'ANAC almeno con livello di qualificazione SF2 per servizi e forniture e L2 per lavori;

- acquisisce forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - svolge eventuali attività ausiliarie di supporto alle attività di committenza.
- **Enti convenzionati:** gli Enti conferenti delega.
- **Enti primi firmatari:** gli Enti che sottoscrivano in data odierna questa convenzione

ART. 3 – Oggetto, natura dell'ufficio comune e responsabilità

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, i Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno istituiscono un ufficio comune – Centrale di committenza per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di centrale di committenza. L'ufficio comune è incardinato presso il Comune di San Miniato, che assume le funzioni di ente capofila e di supporto organizzativo e contabile.
2. L'ufficio comune – Centrale di committenza opera quale struttura organizzativa unitaria, che agisce in nome e per conto dei Comuni convenzionati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati negli articoli seguenti, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del d.lgs. 36/2023.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione anche le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili alle istituzioni costituite dagli Enti convenzionati ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. 267/2000, ove espressamente richiesto.
5. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire agli Enti convenzionati la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nelle modalità e alle condizioni previste dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63 del d.lgs. 36/2023;
- b) migliorare la programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- d) produrre risparmi di spesa mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione e la realizzazione di economie di scala;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione, anche mediante il rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
- f) utilizzare in modo proporzionato e coordinato le risorse organiche e strumentali degli Enti convenzionati.

Articolo 4 – Ambito applicativo oggettivo

1. L'ufficio comune – Centrale di committenza, in forza della delega conferita con la presente convenzione, indice per conto degli Enti firmatari le procedure riconducibili al d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.
2. Sono di competenza dell'ufficio comune – Centrale di committenza, fatte salve eventuali deroghe alla normativa vigente, le procedure di affidamento:
 - di lavori il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia \geq

500.000 euro e \leq soglia di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023, in coerenza con il livello di qualificazione L2;

– di forniture e servizi il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia \geq 140.000 euro, in coerenza con il livello di qualificazione SF2;

– di concessioni con valore stimato pari o superiore a 140.000 euro e fino ai limiti consentiti dai livelli di qualificazione SF2 e L2 posseduti dall'ufficio comune – Centrale di committenza.

3. Gli Enti convenzionati possono demandare all'ufficio comune – Centrale di committenza anche appalti di importo inferiore alle soglie di cui al comma 2, previo concerto con il Responsabile della Centrale di committenza, quando ravvisino particolari ragioni di opportunità e convenienza; in tali casi l'ufficio comune può operare anche come struttura di committenza ausiliaria, lasciando la titolarità della stazione appaltante al singolo Ente.

4. Restano esclusi dall'ambito operativo della presente convenzione:

– gli affidamenti diretti, per gli importi disciplinati dalla normativa vigente;

– gli affidamenti di importo superiore alle soglie per le quali, al momento della stipula della presente convenzione, l'ufficio comune – Centrale di committenza non risulta qualificato;

– gli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali, nei casi in cui sussista obbligo di ricorso a tali soggetti;

– i contratti non disciplinati dal d.lgs. 36/2023 o per i quali non è richiesto il CIG (es. spese economali, affidamenti in house, convenzioni con associazioni di volontariato).

5. In caso di acquisizione, da parte dell'ufficio comune – Centrale di committenza, di livelli di qualificazione diversi da quelli risultanti al momento della stipula della presente convenzione (SF2/L2), gli importi e le tipologie di cui al comma 2 si intendono automaticamente adeguati alle nuove fasce di qualificazione acquisite, previa presa d'atto dei Consigli comunali.

Articolo 5 – Ambito soggettivo e committenza ausiliaria

1. La presente convenzione si applica, in via ordinaria, alle procedure la cui richiesta di indizione provenga dagli Enti convenzionati.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023, l'ufficio comune – Centrale di committenza può svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o di una o più stazioni appaltanti, anche senza vincolo territoriale, per gli affidamenti per i quali risulta qualificato ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 36/2023.
3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023, la suddetta attività di committenza è formalizzata mediante accordo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 o dell'art. 15 della l. 241/1990.
4. I Comuni qui costituiti delegano espressamente il Coordinatore della Centrale di committenza di cui all'art. 12 alla valutazione e all'accoglimento delle richieste di servizi provenienti da enti terzi, previa sottoscrizione dell'accordo o della convenzione di cui al comma 3, informando preventivamente la Conferenza dei Sindaci.
5. Il Coordinatore avrà cura di informare preventivamente la Conferenza dei Sindaci della richiesta pervenuta.
6. Nell'ambito dell'accordo di cui sopra è determinato l'importo delle

spese che il soggetto nel cui interesse la gara è espletata è tenuto a rimborsare alla Centrale di Committenza quantificato secondo quanto segue:

a) **Le spese vive** che necessitano di essere impegnate dalla Centrale di Committenza sul bilancio dell'Ente delegato quali il contributo ANAC devono essere corrisposte all'Ente medesimo congiuntamente alla sottoscrizione dell'accordo;

b) **Le spese strutturali** sono quantificate secondo quanto segue e devono essere erogate all'Ente delegato e dallo stesso accertate sui capitoli di PEG attribuiti alla Centrale di Committenza:

AFFIDAMENTO LAVORI

Valore gara	Importo
Fino a € 1.000.000	€ 3.300,00
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	€ 3.960,00
Da € 2.000.001 a € 3.000.000	€ 4.620,00
Da € 3.000.001 a € 4.000.000	€ 5.280,00
Da € 4.000.001 a € 5.499.000	€ 5.940,00
Da € 5.500.000 in poi	€ 6.600,00

CONCESSIONI E AFFIDAMENTO BENI E SERVIZI

Valore gara	Importo
Fino a € 215.000	€ 1.650,00
Da € 215.001 a € 500.000	€ 2.310,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 3.960,00
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	€ 5.280,00
Da € 2.000.001 a € 3.000.000	€ 4.620,00

Da € 3.000.001 a € 4.000.000	€ 5.280,00
Da € 4.000.001 a € 5.499.000	€ 5.940,00
Da € 5.500.000 in poi	€ 6.600,00

**ART. 6 – Ente capofila e supporto organizzativo all’ufficio comune –
Centrale di committenza**

1. Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000, gli Enti convenzionati individuano nel Comune di San Miniato l’Ente capofila per il supporto organizzativo, contabile e gestionale all’ufficio comune – Centrale di committenza istituito con la presente convenzione.
2. Gli Enti convenzionati restano, a tutti gli effetti, stazioni appaltanti ai fini della programmazione, dell’imputazione della spesa e dell’esecuzione dei contratti, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).
3. Le funzioni e le attività svolte dall’ufficio comune – Centrale di committenza nonché l’organizzazione e le modalità di funzionamento, sono disciplinate dal “Regolamento per il funzionamento della Centrale di committenza”. Ulteriori funzioni potranno essere attribuite con modifica della presente convenzione.

ART. 7 - Servizio Centrale di committenza

1. Il Servizio Centrale di committenza opera presso un’unica sede, nel Comune di San Miniato. Eccezionalmente, laddove sussistano interessi o motivazioni particolari, il Servizio può operare temporaneamente, per singole procedure, presso la sede degli Enti convenzionati o richiedenti l’attività ausiliaria di cui all’art. 5, comma 2.

ART. 8 - Decorrenza, durata della Convenzione e modalità di adesione

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità fino al: 31.12.2029, salvo rinnovo espresso con deliberazioni conformi degli Enti associati.
2. È considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
3. La presente Convenzione si applica alle procedure per le quali il bando di gara o la lettera di invito siano approvati dopo la data di sottoscrizione.
4. La Convenzione è aperta agli Enti e soggetti pubblici e privati che volessero aderirvi anche successivamente. La richiesta di ammissione va presentata alla Centrale di Committenza e trasmessa per conoscenza a tutti gli Enti convenzionati. L'ammissione è disposta dalla Conferenza dei Sindaci e l'adesione di un nuovo Ente comporterà la formale riapprovazione da parte dei Comuni già aderenti del testo convenzionale, eventualmente rivisto.

ART. 9 - Recesso e scioglimento della Convenzione

1. Gli Enti convenzionati hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione, previo il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi. Il preavviso deve essere assunto con Deliberazione Consiliare e comunicato a mezzo P.E.C. a tutte le parti della Convenzione. Il recesso del singolo Ente è consentito esclusivamente al termine dei procedimenti di gara in corso già affidati all'ufficio comune – Centrale di committenza alla data di efficacia del recesso.
2. In caso di recesso, la quota annua di adesione non verrà restituita neppure pro-quota.

3. I Comuni associati risolvono la presente Convenzione:

- quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;

- qualora ragioni economiche e/o di efficienza procedimentale non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;

- per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

4. In ogni caso lo scioglimento consensuale della Convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 10 – Conferenza dei sindaci

1. I Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati (uno per ogni Ente) costituiscono la Conferenza, presieduta dal Sindaco del Comune di San Miniato per:

- verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti al funzionamento della Centrale di Committenza;

- assegnare il personale dipendente alla struttura stabile della Centrale di Committenza

- monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale di Committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi

comprese eventuali modifiche alla presente Convenzione;

- deliberare sulle istanze di adesione di nuovi Enti e proporre l'eventuale rideterminazione della quota annuale di adesione;
- adottare decisioni di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari relativi alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale di Committenza nonché per l'utilizzo di eventuale avanzo della gestione finanziaria della Centrale di Committenza;
- tentare la soluzione bonaria di eventuali controversie tra gli Enti associati formulando proposte conciliative e transazioni;
- porre in essere tutte le azioni ritenute indispensabili e necessarie per l'attuazione della presente Convenzione.

2. Alle riunioni della Conferenza partecipa con funzioni consultive e propositive, senza diritto di voto e senza che la sua presenza possa determinare il numero legale per la validità della riunione, il Coordinatore della Centrale di Committenza. Con le stesse modalità possono partecipare tutti i soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi della Convenzione.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di San Miniato e si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso il Municipio del Comune di San Miniato oppure in videoconferenza.

4. Le adunanze della Conferenza sono valide se intervengono tutti i componenti; le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

ART. 11 – Coordinatore della Centrale di Committenza

1. Il Coordinatore della Centrale di Committenza, nominato tra i

dirigenti/Segretario comunale del Comune di San Miniato dal Sindaco del medesimo comune capofila, è competente in merito:

a) nomina e la revoca del Responsabile E.Q. della Centrale di Committenza;

b) monitoraggio e verifica sull'attività di quest'ultimo;

2. In caso di vacanza o impedimento del Responsabile E.Q. del Servizio Centrale di Committenza le funzioni possono essere affidate ad altro dipendente E.Q. ovvero svolte dal Coordinatore della Centrale di Committenza.

ART. 12 - Responsabile E.Q. della Centrale di Committenza

1. Al Responsabile E.Q. della Centrale di Committenza sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi del Servizio.

2. Il Responsabile E.Q. del servizio Centrale di Committenza nomina per ciascuna acquisizione il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il Responsabile E.Q. del servizio Centrale di Committenza svolge le funzioni dettagliate nel Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza.

ART. 13 - Risorse Strumentali e Umane – Struttura Organizzativa Stabile

1. Gli Enti convenzionati si impegnano, previa deliberazione della Conferenza dei sindaci, con la sottoscrizione della presente convenzione ad assegnare alla Centrale di Committenza proprio personale dipendente e precisamente:

- N. 1 Funzionario con Elevata Qualificazione

- N. 1 funzionario

- N. 2 istruttori amministrativi

2. Detto personale dovrà essere assegnato per una percentuale non inferiore al 50% dell'orario (36 ore settimanali).

A tal proposito, si puntualizza quanto segue:

- per il personale assegnato verrà utilizzato l'istituto dell'assegnazione temporanea (o comando);
- il Responsabile E.Q. della Centrale di Committenza avrà il compito di coordinare le risorse umane assegnate al servizio e di attribuire specifiche mansioni;
- la gestione del rapporto di lavoro resterà in capo all'Ente firmatario titolare del contratto di lavoro;
- la struttura organizzativa della Centrale di Committenza potrà essere rideterminata sulla base di apposita relazione del Responsabile E.Q. per soddisfare le esigenze del servizio che dovessero manifestarsi nel corso della durata della presente convenzione;
- in caso di successive adesioni da parte di Enti pubblici territoriali, troverà applicazione la disciplina generale prevista dalla presente convenzione;
- Il personale assegnato andrà a costituire la Struttura Organizzativa Stabile (S.O.S.) della Centrale di Committenza individuata dalla Conferenza dei sindaci e nominata con decreto del Sindaco del Comune capofila;
- con il medesimo decreto del Sindaco del comune capofila sono assegnati alla Centrale di Committenza, pur non facendo parte della Struttura Organizzativa Stabile, oltre al Dirigente/Segretario di cui all'art. 11 della

presente Convenzione, n. 1 Dirigente dell'Area Tecnica, n. 1 Dirigente dell'Area Amministrativa, n. 1 funzionario E.Q. dell'Area Tecnica e n. 1 funzionario E.Q. dell'Area Amministrativa ciascuno in misura non superiore al 5% del tempo lavorativo

3. Il personale assegnato svolgerà le proprie mansioni prevalentemente dalla sede del Comune di appartenenza, salvo eccezioni motivate; per tali ragioni non è necessario prevedere risorse strumentali in dotazione della Centrale di Committenza.

ART. 14 - Rapporti finanziari

1. Fatto salvo quanto attiene le spese di personale assegnato alla Centrale di Committenza, allocate nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun Ente titolare del relativo rapporto di lavoro, le entrate e le uscite gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza sono iscritte nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune capofila e assegnate in gestione al Coordinatore della stessa Centrale di Committenza.

2. Qualsiasi entrata accertata nei capitoli afferenti il Piano Esecutivo di Gestione della Centrale di Committenza e non destinata a coprire uscite specifiche, è detratta dal totale delle uscite da ripartire tra i Comuni facenti parte della Convenzione, prima della loro ripartizione.

3. Le spese relative alla Centrale di Committenza si suddividono in:

a) spese vive per l'espletamento di ciascuna gara (contributo Anac, commissioni giudicatrici, ecc.) che rimangono a carico del Comune nel cui interesse la gara è indetta. Tali spese, qualora debbano essere impegnate sui capitoli di uscita del bilancio dell'Ente capofila, devono essere accertate sul bilancio del Comune capofila a carico dell'Ente interessato, nell'ambito

della determinazione del relativo impegno di spesa; l'Ente nel cui interesse risulta effettuata la spesa provvede ad impegnarla nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, nell'ambito della determinazione a contrarre trasmessa alla Centrale di Committenza congiuntamente agli atti necessari per l'espletamento della gara e a rimborsarla immediatamente al Comune capofila.

b) spese strutturali dell'ufficio, tra le quali:

- spese di personale: il piano finanziario allegato alla presente convenzione prevede la dotazione di personale necessaria al funzionamento della Centrale di Committenza ed il relativo costo. Ciascun Ente provvederà con successivo atto all'assegnazione dei dipendenti alla Centrale, indicandone anche la percentuale di tempo orario dedicato alla Centrale di Committenza qualora non si tratti di assegnazione a tempo pieno; tale assegnazione costituisce condizione necessaria e indispensabile alla decorrenza effettiva della convenzione. Costituiscono oggetto di ripartizione dei costi di personale: lo stipendio tabellare, il maturato economico, l'indennità di comparto, l'indennità di posizione comprensiva dell'eventuale maggiorazione attribuita al personale con qualifica dirigenziale e i relativi oneri assistenziali previdenziali e IRAP a carico dell'Ente. Non sono oggetto di ripartizione dei costi eventuali indennità o altri compensi che il personale in convenzione percepisce per funzioni o incarichi di esclusiva competenza dell'Ente di appartenenza, quali indennità di responsabilità, compensi di produttività o altro salario accessorio, indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale.

- Altre spese di funzionamento (a titolo esplicativo e non esaustivo: spese

relative alla formazione del personale dipendente su materie di competenza della Centrale di Committenza, compreso l'acquisto di abbonamenti a riviste, software, acquisto di attrezzatura);

- Spese per l'utilizzo dei locali: in ragione del fatto che l'Ufficio Centrale di Committenza non dispone di una sede ad uso esclusivo e che il personale assegnato svolgerà le proprie mansioni prevalentemente dalla sede del Comune di appartenenza le spese l'utilizzo dei locali ad uso promiscuo con altri servizi dell'Amministrazione non costituiscono oggetto di riparto delle spese.

4. Le spese strutturali costituiscono oggetto di ripartizione tra gli Enti aderenti, nella seguente misura:

- 20% di quota fissa annuale a carico di ciascun Ente aderente, suddivisa in parti uguali;

- 80% di quota variabile da ripartire proporzionalmente fra gli Enti aderenti sulla base del numero delle procedure di gara avviate nell'anno pesate secondo quanto segue:

AFFIDAMENTO LAVORI	
Valore dell'affidamento	Peso
Fino ad 1 milione di Euro	1
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,2
Da € 2.000.001 a € 3.000.000	1,4
Da € 3.000.001 a € 4.000.000	1,6
Da € 4.000.001 a € 5.499.000	1,8

Da € 5.500.000 in poi	2
-----------------------	---

CONCESSIONI E AFFIDAMENTO BENI E SERVIZI	
Valore dell'affidamento	Peso
Fino a € 215.000	0,5
Da € 215.001 a € 500.000	0,7
Da € 500.001 a € 1.000.000	1
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,2
Da € 2.000.001 a € 3.000.000	1,4
Da € 3.000.001 a € 4.000.000	1,6
Da € 4.000.001 a € 5.499.000	1,8
Da € 5.500.000 in poi	2

5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Coordinatore della Centrale di Committenza provvede con propria determinazione alla quantificazione effettiva delle spese strutturali e alla suddivisione delle stesse, al netto delle eventuali entrate non destinate al finanziamento di spese specifiche, tra gli enti partecipanti assumendo i relativi impegni di spesa o accertamenti di entrata sul bilancio dell'Ente capofila. Copia della determinazione dovrà essere comunicata agli altri partecipanti.

6. Ciascun Comune partecipante si obbliga ad assumere la relativa determinazione di impegno spesa e/o accertamento entrata sul proprio bilancio di esercizio entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Coordinatore della Centrale di Committenza.

7. Qualora il rapporto tra il numero delle gare svolte dal Comune di Montopoli e da quello di San Miniato dovesse determinare significativi squilibri degli importi dovuti alla Centrale di Committenza da parte di ciascuno dei due comuni, il sistema di ripartizione delle spese di cui ai precedenti commi potrà essere rideterminato in sede di Conferenza dei Sindaci.

ART 15 - Archiviazione documentale

1. L'ufficio comune - Centrale di Committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di gara indette dal Responsabile E.Q. Servizio Centrale di Committenza.

ART. 16 - Controversie

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione dovranno essere decise prioritariamente dalla Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere in via extragiudiziale tali controversie. Qualora non si addivenisse alla soluzione bonaria della controversia, è competente il Foro di Pisa (PI).

ART. 17 – Revisione della Convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge relative ai contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano

necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, gli Enti associati provvedono alla revisione della stessa, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

ART. 18 - Riservatezza

1. Gli Enti convenzionati sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle procedure di gara di competenza.
2. La Centrale di Committenza, quando svolge procedure di gara per conto degli Enti associati, è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679.

ART. 19 - Incentivo per le funzioni tecniche

1. L'incentivo per funzioni tecniche in quanto afferente ai quadri economici dei lavori/servizi del Comune nel cui interesse la gara è indetta non costituisce costo soggetto a ripartizione tra Comuni.
2. L'entità dell'incentivo da riconoscere al personale della Centrale di Committenza rimane a carico di ciascuna Stazione Appaltante ed è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti in ciascun Comune.
3. Per ciascuna procedura di gara gestita dalla Centrale di Committenza il Responsabile provvede ad individuare il personale della Centrale di Committenza assegnatario di parte delle funzioni di cui all'Allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023; tali nominativi dovranno essere comunicati al Responsabile Unico di Progetto dell'affidamento interessato congiuntamente alle funzioni allo stesso assegnate, ai fini della nomina del

gruppo di lavoro.

ART. 20 – Disposizioni transitorie, finali e di rinvio

1. Resta fermo l'obbligo di avvalersi della Centrale di Committenza per gli investimenti, finanziati in tutto o in parte da risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., ai sensi dell'articolo 52 della Legge n. 108/2021.

2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio:

- alle specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti firmatari in sede di Conferenza dei Sindaci;
- alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, delle Delibere e dei Regolamenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici;
- alle disposizioni normative in materia di convenzioni e alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 21 – Stipula e registrazione

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale). È considerata data di sottoscrizione la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore. La presente Convenzione è esente da imposta di registro ai sensi dell'art.1, tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 e di bollo, ai sensi della tabella Allegato B, art. 16 del D.P.R. n. 642/1972. Eventuali spese per la registrazione in caso d'uso sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di San Miniato

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

e norme collegate